



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 12 febbraio 2010

In Aosta, il giorno dodici (12) del mese di febbraio dell'anno duemiladieci con inizio alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA



Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **357** OGGETTO :

RINNOVO DELLA SUBCONCESSIONE MINERARIA "VAL VENY" DI ACQUA MINERALE DENOMINATA MONTE BIANCO FONTE MONT BLANC IN LOCALITA' PEUTEREY NEL COMUNE DI COURMAYEUR, ALLA SOCIETA' SORGENTI MONTE BIANCO TERME DI COURMAYEUR S.P.A. CON SEDE IN MORGEX. ACCERTAMENTO INTROITO DI SOMMA.

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
- visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137” ed in particolare l’articolo 142 “aree tutelate per legge”;
- vista la legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 “Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali”;
- vista la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 26 in data 30 giugno 2009, efficace il 15 luglio 2009;
- visto il decreto del Presidente della Regione n. 202 in data 12 aprile 2000, con il quale era stata rilasciata la subconcessione mineraria “Val Veny” di acqua minerale denominata “Monte Bianco – Fonte Mont Blanc” in località Peuterey nel Comune di Courmayeur, alla Società Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.A. di Morgex, per un periodo di dieci anni;
- visto l’articolo 28, comma 3, della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 il quale stabilisce che per concessione si intendono anche le subconcessioni assentite ai sensi dell’articolo 11 della legge costituzionale 4/1948;
- attesa l’istanza della Società Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.A. di Morgex, pervenuta in data 25 maggio 2009, prot. n. 5925/UMC, intesa a chiedere il rinnovo della subconcessione mineraria “Val Veny” di acqua minerale denominata “Monte Bianco – Fonte Mont Blanc”, in località Peuterey nel Comune di Courmayeur, per un periodo di trenta anni, avente l’estensione di 13,81 (tredici ettari e ottantuno are) già assentita con decreto del Presidente della Regione n. 202 in data 12 aprile 2000;
- atteso l’avviso relativo alla domanda della Società Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.A. di Morgex, pubblicato all’albo pretorio del Comune di Courmayeur, unitamente alla planimetria in scala 1:2000 della zona oggetto della concessione mineraria, per un periodo di quindici giorni consecutivi durante i quali non sono state presentate osservazioni in merito;
- preso atto della nota n. 9290/TP del 21 settembre 2009 con la quale la Direzione tutela beni paesaggistici e architettonici, dell’Assessorato istruzione e cultura, non ha sollevato obiezioni rispetto alla richiesta di rinnovo della concessione mineraria “Val Veny” di acqua minerale denominata “Monte Bianco – Fonte Mont Blanc”, in località Peuterey nel Comune di Courmayeur, ai sensi del d.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004;
- preso atto della nota n. 10452/TA del 23 settembre 2009 con la quale il Servizio tutela delle acque dall’inquinamento e gestione rifiuti dell’Assessorato territorio e ambiente, ha espresso parere favorevole al rinnovo della subconcessione mineraria “Val Veny” di acqua minerale denominata “Monte Bianco – Fonte Mont Blanc”, in località Peuterey nel Comune di Courmayeur, senza segnalare alcuna osservazione o prescrizione ulteriore rispetto a quanto già espresso in occasione della prima autorizzazione;



- considerato che, con verbale n. 8/2009 relativo alla Conferenza di servizi tenutasi in data 23 settembre 2009, di cui all'articolo 62 della l.r. 5/2008, è stato espresso ad unanimità parere favorevole al rinnovo della subconcessione mineraria "Val Veny" di acqua minerale denominata "Monte Bianco - Fonte Mont Blanc" in località Peuterey nel Comune di Courmayeur, per un periodo massimo di trenta anni a decorrere dal 13 aprile 2010, alla Società Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.A. di Morgex, sulla base della documentazione tecnica allegata all'istanza nonché alle seguenti condizioni e prescrizioni:
- a) l'area della subconcessione presenta una superficie di Ha 13,81 (tredici ettari e ottantuno are), ed è delimitata con linea rossa continua sulla planimetria in scala 1:2000 e coincidente con la perimetrazione descritta nel verbale di delimitazione sottoscritto in data 11 febbraio 2000, che si allega al presente provvedimento;
 - b) sia effettuata la nomina del Direttore dei lavori nonché aggiornata la denuncia dell'esercizio di miniera, rispettivamente ai sensi degli articoli 6 e 24 del D.P.R. 128/1959 (recante norme di polizia delle miniere e delle cave), così come sostituito dall'articolo 20 del d.lgs. 624/1996, sulla base dell'apposito modulo disponibile presso il Servizio cave, miniere e sorgenti dell'Assessorato territorio e ambiente;
 - c) siano corrisposti alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, il diritto proporzionale annuo anticipato il cui importo è pari ad euro 600,00 (seicento/00) nonché euro uno/50 per ogni mille litri di acqua minerale imbottigliata, da introitare al capitolo 08801 (Proventi per la ricerca e lo sfruttamento di cave, miniere e acque minerali) della parte Entrate del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2012 e successivi;
 - d) la coltivazione mineraria sia condotta nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 128/1959 "Norme di polizia delle miniere e delle cave", del d.lgs 624/1996 "Attuazione della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterraneo" nonché delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti ed in materia di idoneità qualitativa e di tutela della riserva idrica;
 - e) siano rispettate le prescrizioni impartite dai competenti organi regionali ai fini della salvaguardia del giacimento, dell'ambiente, del paesaggio, della salubrità della zona circostante, delle zone soggette a vincoli di carattere pubblicistico di competenza regionale, della corretta esecuzione dei lavori e della tutela dei pubblici interessi;
 - f) la Società Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.A. di Morgex provveda, entro trenta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento di autorizzazione, alla costituzione di un'apposita garanzia assicurativa o fidejussoria, il cui importo viene fissato in euro 15.000,00= (quindicimila/00). La garanzia prestata avrà efficacia fino al momento della conseguita esecutività del provvedimento della Regione con la quale ne sarà disposto lo svincolo e potrà avere la durata di un anno a condizione che la stessa sia rinnovata annualmente fino al suo definitivo svincolo che potrà avvenire nell'anno successivo alla data di ultimazione dei lavori di recupero ambientale. Il mancato pagamento delle annualità e dei supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, alla Regione in qualità di Ente garante;
 - g) siano installati, sulla condotta di adduzione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e della portata e, nell'ambito dell'area oggetto della subconcessione, la strumentazione per la misurazione delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e di massima; i risultati delle rilevazioni effettuate dovranno essere inviati ogni sei mesi alla struttura competente;
 - h) siano effettuate, da istituti universitari o da laboratori autorizzati dal Ministero della salute, le analisi batteriologiche e chimico-fisiche annuali;

- i) sia inviata alla struttura competente, ogni sei mesi, una comunicazione scritta relativa ai dati giornalieri pluviometrici e termografici, ai dati indicanti la quantità di acqua imbottigliata mensilmente ed ai dati relativi al numero di persone impiegate negli stabilimenti;
- j) siano rispettate le prescrizioni eventualmente impartite dalle strutture regionali competenti per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e per l'utilizzazione igienica e terapeutica dell'acqua minerale;
- k) siano trasmessi alla struttura competente l'elenco delle pertinenze della subconcessione mineraria e una perizia sul valore delle pertinenze stesse all'atto della comunicazione, firmata da un tecnico abilitato;
- l) sia trasmessa una perizia asseverata dalla quale risulti che la sorgente non abbia interferenze con l'abitato, con le opere pubbliche o con le coltivazioni agricole, firmata da un tecnico abilitato;
- m) non siano svolte all'interno dell'area di protezione della sorgente, attività agricole, antropiche e di trasformazione del suolo, se non previa autorizzazione della Giunta regionale, secondo quanto stabilito all'articolo 53 della l.r. 5/2008 ed all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006;
- n) sia risarcito al proprietario del terreno, da parte del concessionario, l'eventuale mancato guadagno derivante dal vincolo imposto dall'area di protezione igienico-sanitaria;
- o) siano forniti ai funzionari del Servizio cave, miniere e sorgenti tutti i mezzi necessari per visitare i lavori nonché comunicati i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
- p) inviare entro il 31 gennaio di ogni anno, al Servizio cave, miniere e sorgenti, un rapporto sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti riferiti all'anno precedente;

- richiamata la nota prot. n. 11031/CMS in data 8 ottobre 2009 del Servizio cave, miniere e sorgenti, dell'Assessorato territorio e ambiente, con la quale è stato richiesto alla Società Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.A. di Morgex di integrare l'istanza con la documentazione tecnica relativa alle aree di salvaguardia della risorsa idrica, così come prescritto ai sensi del comma 1, art. 94 del d.lgs. 152/2006;

- attesa la nota della Società Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.A. di Morgex, pervenuta in data 02/12/2009, con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta dal Servizio cave, miniere e sorgenti;

- richiamata la legge n. 2 del 2 febbraio 2010 "Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi", ed in particolare l'art. 6 che stabilisce che il termine relativo alla corresponsione del diritto proporzionale di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 è prorogato per le concessioni in scadenza negli anni 2009 e 2010, di un anno a far data dal loro rinnovo;

- ritenuto opportuno concedere il rinnovo della subconcessione mineraria "Val Veny" di acqua minerale denominata "Monte Bianco - Fonte Mont Blanc" in località Peuterey nel Comune di Courmayeur, per un periodo di dieci anni a decorrere dal 13 aprile 2010, alla Società Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.A. di Morgex;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2010/2012, con



attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010, e di disposizioni applicative;

- rilevato che le entrate di cui trattasi sono comprese nell'obiettivo n. 182151 (gestione di concessioni minerarie e cave);
- visto il parere favorevole rilasciato dal Capo Servizio cave, miniere e sorgenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera "e" e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA


- 1) di approvare il rinnovo della subconcessione mineraria "Val Veny" di acqua minerale denominata "Monte Bianco - Fonte Mont Blanc" in località Peuterey nel Comune di Courmayeur, per un periodo di dieci anni a decorrere dal 13 aprile 2010, alla Società Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.A. di Morgex, (cod. creditore A5680) sulla base della documentazione tecnica allegata all'istanza nonché alle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a) l'area della subconcessione presenta una superficie di Ha 13,81 (tredici ettari e ottantuno are), ed è delimitata con linea rossa continua sulla planimetria in scala 1:2000 e coincidente con la perimetrazione descritta nel verbale di delimitazione sottoscritto in data 11 febbraio 2000, che si allega al presente provvedimento affinché ne formi parte integrante;
 - b) sia effettuata la nomina del Direttore dei lavori nonché aggiornata la denuncia dell'esercizio di miniera, rispettivamente ai sensi degli articoli 6 e 24 del D.P.R. 128/1959 (recante norme di polizia delle miniere e delle cave), così come sostituito dall'articolo 20 del d.lgs. 624/1996, sulla base dell'apposito modulo disponibile presso il Servizio cave, miniere e sorgenti dell'Assessorato territorio e ambiente;
 - c) siano corrisposti alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, il diritto proporzionale annuo anticipato il cui importo è pari ad euro 600,00 (seicento/00) nonché euro uno/50 per ogni mille litri di acqua minerale imbottigliata, da introitare al capitolo 08801 (Proventi per la ricerca e lo sfruttamento di cave, miniere e acque minerali) della parte Entrate del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2012 e successivi;
 - d) la coltivazione mineraria sia condotta nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 128/1959 "Norme di polizia delle miniere e delle cave", del d.lgs 624/1996 "Attuazione della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterraneo" nonché delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti ed in materia di idoneità qualitativa e di tutela della riserva idrica;
 - e) siano rispettate le prescrizioni impartite dai competenti organi regionali ai fini della salvaguardia del giacimento, dell'ambiente, del paesaggio, della salubrità della zona circostante, delle zone soggette a vincoli di carattere pubblicistico di competenza regionale, della corretta esecuzione dei lavori e della tutela dei pubblici interessi;
 - f) la Società Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.A. di Morgex provveda, entro trenta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento di autorizzazione, alla costituzione di un'apposita garanzia assicurativa o fidejussoria, il

cui importo viene fissato in Euro 15.000,00= (quindicimila/00). La garanzia prestata avrà efficacia fino al momento della conseguita esecutività del provvedimento della Regione con la quale ne sarà disposto lo svincolo e potrà avere la durata di un anno a condizione che la stessa sia rinnovata annualmente fino al suo definitivo svincolo, che potrà avvenire nell'anno successivo alla data di ultimazione dei lavori di recupero ambientale. Il mancato pagamento delle annualità e dei supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, alla Regione in qualità di Ente garantito;

- g) siano installati, sulla condotta di adduzione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e della portata e, nell'ambito dell'area oggetto della subconcessione, la strumentazione per la misurazione delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e di massima; i risultati delle rilevazioni effettuate dovranno essere inviati ogni sei mesi alla struttura competente;
 - h) siano fatte effettuare, da istituti universitari o da laboratori autorizzati dal Ministero della salute, le analisi batteriologiche e chimico-fisiche annuali;
 - i) sia inviata alla struttura competente, ogni sei mesi, una comunicazione scritta relativa ai dati giornalieri pluviometrici e termografici, ai dati indicanti la quantità di acqua imbottigliata mensilmente ed ai dati relativi al numero di persone impiegate negli stabilimenti;
 - j) siano rispettate le prescrizioni eventualmente impartite dalle strutture regionali competenti per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e per l'utilizzazione igienica e terapeutica dell'acqua minerale;
 - k) siano trasmessi alla struttura competente l'elenco delle pertinenze della subconcessione mineraria e una perizia sul valore delle pertinenze stesse all'atto della comunicazione, firmata da un tecnico abilitato;
 - l) sia trasmessa una perizia asseverata dalla quale risulti che la sorgente non abbia interferenze con l'abitato, con le opere pubbliche o con le coltivazioni agricole, firmata da un tecnico abilitato;
 - m) non siano svolte all'interno dell'area di protezione della sorgente, attività agricole, antropiche e di trasformazione del suolo, se non previa autorizzazione della Giunta regionale, secondo quanto stabilito all'articolo 53 della l.r. 5/2008 ed all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006;
 - n) sia risarcito al proprietario del terreno, da parte del concessionario, l'eventuale mancato guadagno derivante dal vincolo imposto dall'area di protezione igienico-sanitaria;
 - o) siano forniti ai funzionari del Servizio cave, miniere e sorgenti tutti i mezzi necessari per visitare i lavori nonché comunicati i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
 - p) inviare entro il 31 gennaio di ogni anno, al Servizio cave, miniere e sorgenti, un rapporto sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti riferiti all'anno precedente;
- 2) di stabilire che la presente deliberazione sia notificata alla Società Sorgenti Monte Bianco Terme di Terme di Courmayeur S.p.A. di Morgex;
- 3) di accertare ed introitare il diritto proporzionale annuo anticipato il cui importo è pari ad Euro 600,00 (seicento/00) nonché la somma di Euro uno/50 per ogni 1000 litri di acqua minerale imbottigliata da parte della Società Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.A. di Morgex (A5680) per proventi per la ricerca e lo sfruttamento di cave, miniere e acque minerali al capitolo n. 08801 (Proventi per la ricerca e lo sfruttamento di cave, miniere e acque minerali) richiesta n. 13109 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2012 e successivi.

Allegato alla delibera
in data _____

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
ACTES ADMINISTRATIFS



LEGENDA

P1

- Piacere o reddito ceduto Individuale
- Area in concessione alla Società Soggetti Minori Minimo Terzo di Chiamparot S.p.A.
- Esclusione area di recupero della Società Soggetti Minori Minimo Terzo di Chiamparot S.p.A.
- Area di pianificazione urbanistica - abitativa
C.A.M. (SOGGETTI MINORI) - Art. 64
- Zona di Tutela Ambientale. Area sottile esclusivamente sottoposta classe III alla destinazione di servizio ecologico

Zona di Pianificazione urbanistica - zona sottile in quale non si possono realizzare attività agricole, ed attività artigianali, né attività industriali, né attività commerciali, né attività di servizio ecologico.

Zona di Tutela Ambientale. Area sottile esclusivamente sottoposta classe III alla destinazione di servizio ecologico.

Scala 1:2000

In originale firmato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 15/02/2010 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 15/02/2010

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Per copia conforme ad uso amministrativo

Aosta, li

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 445/2000, si attesta che la presente copia, composta di n. 21 (due fogli chiusi) è autentica e conforme all'originale depositato presso questo Ufficio.

Aosta, li

Il Dirigente
Massimo BALESTRA

27 Mar 2010

29 MAG. 2013

Registrato ad AOSTA il

al n°

serie

Esatti Euro

1962056559/00

369,60

CAPO AREA SERVIZI
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI AOSTA
L'UFFICIO
DE GASTANO Silvia



Nota di trascrizione

Registro generale n. 2839
Registro particolare n. 2125
Presentazione n. 1 del 28/03/2013

Pag. 2 - Fine

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di -
Denominazione o ragione sociale REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Sede AOSTA (AO)
Codice fiscale 80002270074

Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE DEL 13-3-2008, N. 5, ART. 10, LA GIUNTA REGIONALE CONCEDE CON PROPRIA DELIBERAZIONE ALLA SOCIETÀ SORGENTI MONTE BIANCO TERME DI COURMAYEUR S.P.A. DI RINNOVARE LA SUBCONCESSIONE MINERARIA "VAL VENY" DI ACQUA MINERALE DENOMINATA "MONTE BIANCO - FONTE MONT BLANC" IN LOCALITÀ PEUTEREY NEL COMUNE DI COURMAYEUR, PER UN PERIODO MASSIMO DI DIECI ANNI A DECORRERE DAL 13 APRILE 2010. L'AREA DELLA SUBCONCESSIONE HA UNA SUPERFICIE DI ETTARI 13 ED ARE 81 ED È DELIMITATA CON LINEA CONTINUA SULLA PLANIMETRIA ALLEGATA ALLA DELIBERA.

Agenzia delle Entrate

Ufficio Provinciale di AOSTA - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ricevuta di richiesta di formalità

Data 28/03/2013 Ora 09:05:58
Protocollo n. AO 14795 del 2013
Pag. 1 - Fine

Generalità del gruppo

Codice fiscale rogante 80002270074 Modello F23 di gruppo No
Pubblicare Ufficiale REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA Gruppo di presentazione 1
Data di presentazione 28/03/2013 Provenienza formalità Supporto informatico
Modalità di consegna del certificato Carta Totale delle formalità del gruppo: 1

Dichiarazioni del richiedente

Repertorio Numero	Prog	Codice atto	Anno	Protocollo Numero	Pari grado	Accettazione		con riserva		ipoteca legale		Rinuncia		Collegata alla		Voltura		Art. 15		Art. 16	
						Orig	Corr	Orig	Corr	Orig	Corr	Orig	Corr	Orig	Corr	Orig	Corr	Orig	Corr	Orig	Corr
357	1	T - 401	2013	AO 14793/1	-	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	-	-	-	-

Tempi previsti per la consegna del certificato di eseguita formalità : 1 giorno lavorativo

N.B. La presente non costituisce ricevuta di avvenuta accettazione di cui all'ultimo comma dell'art. 2678 c.c.

Orig: Dato originario - Informazione presente nel file presentato

Corr: Dato corrente - Informazione dichiarata al PC guida

L'addetto all'accettazione